



## **CITTÀ DI ISERNIA**

Medaglia d'oro

### ***ORDINANZA N° Gen. 202 del 27/10/2020***

**Oggetto:** *ENERGENZA COVID-19, MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO - ISOLAMENTO CAUTELARE TEMPORANEO PRESSO LA CASA DI RIPOSO MARIA GARGANI.*

- **PREMESSO** che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale ;

-**VISTO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia;

-**VISTO** il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19;

-**VISTI** i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

-**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

-**VISTO** il D.P.C.M. del 24.10.2020 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

-**RICHIAMATE** le ordinanze del Presidente della Regione Molise per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-**VISTA** la nota prot. 349/2020 del 27/10/2020 della "Futura Società Cooperativa Sociale" con sede in Isernia alla via Santa Maria n.3 con la quale il Presidente della stessa ha segnalato che nella serata del 25 ottobre scorso, a seguito di ricovero per altre patologie presso il pronto soccorso dell'ospedale di Isernia di un paziente ospitato nella casa di riposo "Maria Gargani", si accertava che lo stesso, a seguito dell'effettuazione del tampone, era risultato positivo al virus Covid - 19;

**-RISCONTRATO** che con la stessa nota sopra riportata è stato, altresì, segnalato che a livello precauzionale sono stati effettuati privatamente da alcuni operatori sanitari i tamponi rapidi che hanno dato esito positivo sebbene gli interessati risultino asintomatici;

**-CONSIDERATO** che la casa di riposo indicata ospita alcune decine di anziani, particolarmente fragili e, quindi, maggiormente esposti ai rischi derivanti dal contagio del virus Covid -19;

**-COSTATATO** altresì che l'Azienda Sanitaria Regionale è stata già formalmente attivata dal Presidente della "Futura Società cooperativa con la predetta nota;

**-SENTITO** per le vie brevi il Direttore Generale dell'ASREM che ha riferito di aver già impartito disposizioni urgenti ai responsabili della casa di riposo a salvaguardia degli ospiti e degli operatori della struttura e di aver già disposto l'immediata effettuazione dei tamponi nei loro confronti;

**-CONSIDERATO** che sussiste l'elevato rischio di aumento del contagio a mezzo dei frequentatori della Casa di Cura: pazienti, operatori sanitari, medici, paramedici e comunque del personale impiegato in loco per la fornitura di servizi a supporto della struttura e che pertanto è necessario adottare misure finalizzate a ridurre e mitigare la propagazione epidemica da COVID – 19;

**-RICORDATO** che l'art. 1 comma 2 del d.l. 19.3.2020 prevede che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, anche misure di limitazione della circolazione delle persone e applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva nonché divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

**-RAVVISATA** la necessità di adottare, ogni utile iniziativa volta a circoscrivere e ridurre i rischi sia per la cittadinanza, e per gli stessi ospiti e operatori dell'indicata casa di riposo,

**-VISTO** l' art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;

**-VISTI** e richiamati gli artt. 13 e 32 della legge 832/1978 e l'art. 117 del d.lgs 112/1998 che dispone " In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."

## **ORDINA**

Per tutti gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo "Maria Gargani" sita in Isernia alla via Dante Alighieri, 55 l'isolamento cautelare presso la medesima struttura con effetto immediato e fino all'esito dei tamponi eseguiti da operatori dell'ASREM e delle successive disposizioni sanitarie che saranno impartite;

Per il medesimo arco di tempo il DIVIETO di accesso alla struttura da parte di chiunque ad eccezione di medici, operatori sanitari o altri incaricati alla prevenzione sanitaria e all'assistenza degli ospiti della struttura.

## **DISPONE**

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia;

- La notifica del presente provvedimento al Presidente della “Futura Società Cooperativa sociale”;
- L’invio all’ ASREM; al Prefetto Di Isernia; Al Presidente della regione Molise; Al Questore, al comandi provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza; alla Polizia Municipale.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

**il Sindaco  
d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT  
SPA**